

REGOLAMENTO (CEE) N. 105/93 DEL CONSIGLIO**del 18 gennaio 1993****che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido di magnesio originario della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2800/92 della Commissione⁽²⁾ ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido di magnesio originario della Repubblica popolare cinese;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato, agli esportatori notoriamente interessati, l'intento di proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La vigenza del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido di magnesio originario della Repubblica popolare cinese, istituito con il regolamento (CEE) n. 2800/92, è prorogata per un periodo di due mesi. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima della scadenza di detto periodo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

T. PEDERSEN

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 26. 9. 1992, pag. 23.